

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3918

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(URBANI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Concessione di un contributo all'Agencia mondiale antidoping

Presentato il 17 aprile 2003

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il disegno di legge prevede l'impegno da parte del Governo italiano di corrispondere il contributo annuale all'Agencia mondiale antidoping (WADA-AMA), fondazione costituita dal Comitato olimpico internazionale, con il supporto e la partecipazione di organizzazioni intergovernative, Governi, autorità pubbliche e altri soggetti pubblici e privati, al fine di coordinare e promuovere a livello internazionale la lotta al *doping*.

L'Agencia ha approvato il Codice mondiale *antidoping* e la lista delle sostanze e dei metodi vietati. In tale Codice è previsto che, a partire dai Giochi olimpici di Atene 2004 o dalle Olimpiadi invernali di Torino

2006, i Comitati olimpici nazionali ed i Governi che non siano in regola con l'adesione e il conseguente versamento del contributo annuo non potranno ospitare i Giochi olimpici, i Giochi olimpici invernali o i Campionati del Mondo, né proporre la candidatura.

A questo proposito è opportuno tener presente che l'Italia ospiterà i Giochi olimpici invernali del 2006, per l'organizzazione dei quali sono già in corso di realizzazione e adeguamento le strutture, e le Universiadi della neve nel 2007 e che ha presentato la candidatura per i Giochi olimpici estivi del 2012 e per i mondiali di nuoto del 2005. Al fine di non mettere a

rischio lo svolgimento delle competizioni già assegnate, nonché le future assegnazioni all'Italia di altre competizioni sportive internazionali, è pertanto opportuno aderire quanto prima al Codice e regolarizzare l'erogazione del contributo annuo, fissato in dollari USA 504,978, a decorrere dall'annualità 2002.

Infine, è opportuno ricordare che il 12 settembre 2002 l'Italia ha sottoscritto il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea *antidoping*, impegnandosi in tale modo a riconoscere i controlli effettuati sugli atleti italiani, anche fuori dalle competizioni sportive, dall'Agenzia e per conto della stessa.

RELAZIONE TECNICA

(All'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

L'Agenzia mondiale antidoping è una fondazione con sede a Montreal (Canada) istituita dal Comitato olimpico internazionale (CIO) il 10 dicembre 1999, con lo scopo di promuovere e coordinare la lotta contro il *doping* nello sport, in collaborazione con le organizzazioni intergovernative, i Governi e le autorità pubbliche dei Paesi aderenti.

Dal 1° gennaio 2002, alle spese di funzionamento dell'Agenzia, nonché alla realizzazione delle attività di contrasto al *doping* e di ricerca sulle sostanze dopanti, provvedono per il 50 per cento il CIO e per l'altro 50 per cento i Governi dei Paesi rappresentati nel CIO.

L'Europa contribuisce con il 47,5 per cento, pari a 4.037.500 \$, della quota spettante ai Governi. L'Italia, che peraltro è presente con un proprio delegato nel *Foundation Board*, deve contribuire nella misura del 5,94 per cento circa del *budget* dell'Agenzia, ovvero 504.978 \$.

Il comma 1 dell'articolo unico del disegno di legge autorizza il Governo italiano al pagamento del contributo all'Agenzia mondiale *antidoping*.

Il contributo a regime è stato calcolato tenendo conto del cambio di valuta alla data di presentazione del disegno di legge (stabilito in parità dollaro USA-euro), mentre per il 2003 lo stesso importo è previsto in misura doppia, perché occorre erogare anche il contributo relativo al 2002.

Per quell'anno, infatti, l'Italia è l'unico tra i grandi Paesi, che non ha ancora provveduto al versamento del contributo.

Pertanto valutato il contributo annuo in 505.000 euro si ha:

anno 2003: contributo anni 2002 e 2003 = 505.000 euro × 2 = 1.010.000 euro;

anno 2004 e successivi: contributo anni 2004 e successivi = 505.000 euro.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di contribuire alla promozione della lotta al *doping* il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato al pagamento del contributo annuale alla fondazione internazionale « Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA) », organizzazione non governativa costituita dal Comitato olimpico internazionale, con sede a Montreal (Canada).

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 valutato in 1.010.000 euro per l'anno 2003 e 505.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

